

Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) - semplici -
Rinunzia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. - Presunzione di
non spettanza dell'indennizzo per rinuncia o inattività delle parti,
prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del
2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015 - Applicabilità -
Fondamento - Superamento - Condizioni.

In tema di equa riparazione "ex lege" Pinto, la rinuncia al ricorso
per cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c. è assimilabile alla
rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., della quale adatta
la regola al giudizio di legittimità, con conseguente estensione a
siffatta ipotesi della presunzione relativa di non spettanza
dell'indennizzo per rinuncia o inattività delle parti, ex art. 2,
comma 2- sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, come introdotto
dalla l. 208 del 2015, il cui superamento richiede la dimostrazione
specificata del "patema d'animo" sofferto a causa e per effetto
dell'irragionevole protrazione del giudizio presupposto, sino al
deposito del provvedimento di estinzione ex art. 391 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7041 del 12/03/2021 (Rv.
660828 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 0390](#), [Cod Civ art 0391](#)